

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CAMERALI AL CONSORZIO FIDI E FINALIZZATI AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) DELLE PROVINCE DI [.....]

Tra

la Camera di Commercio di [.....] (di seguito Camera di Commercio) codice fiscale nella persona di.....

e

il CONFIDI (di seguito Confidi), codice fiscale nella persona di

premesse

- che il CONFIDI è destinatario di contributi camerali per l'importo di euro di cui al provvedimento del, a valere sul bando allegato alla determinazione del Presidente n. del Organismi di garanzia collettiva fidi: approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo camerale ad incremento del fondo rischi anno 2016, ratificata dalla Giunta con provvedimento n...del....;
- che l'attività del CONFIDI si è sempre svolta in conformità delle regole nazionali e comunitarie;
- che, fermo restando quanto sopra, è opportuno ad ogni buon fine disciplinare il rapporto relativo all'erogazione dei contributi di cui al richiamato provvedimento n. del, ciò allo scopo di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal CONFIDI, grazie ed in relazione ai contributi in parola, non sia configurabile quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) oppure sia comunque compatibile con detto articolo;
- che, a tal fine, è necessario attestare il costante rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02, in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 (di seguito "la Comunicazione"), nonché dei principi elaborati nella prassi decisionale della Commissione Europea relativamente all'Italia e secondo la quale non si configurerebbe un aiuto di stato nell'attività di garanzia prestata con risorse pubbliche ogniqualvolta è soddisfatto il "criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato";
- che qualora si configuri la presenza di un aiuto di Stato, il CONFIDI rispetta comunque le rilevanti norme comunitarie;
- che la Commissione ammette altresì il metodo di calcolo dell'elemento d'aiuto nelle garanzie a favore delle PMI notificato dal Ministero Sviluppo Economico come aiuto n. N 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
- che nel citato provvedimento n. del è stato confermato il recepimento del suddetto Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI a cui i CONFIDI dovranno far riferimento per la determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lorda;
- che beneficiari dei fondi camerali sono le imprese aventi almeno una sede secondaria nelle province di [.....], per le quali il CONFIDI presta la relativa garanzia;
- che i suddetti fondi camerali potranno essere utilizzati dal CONFIDI esclusivamente per operazioni finanziarie in favore di dette imprese beneficiarie e non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi; in particolare i fondi camerali e gli eventuali utili realizzati su tali fondi non potranno mai essere utilizzati per la gestione delle operazioni di ordinaria amministrazione del CONFIDI;
- che i contributi potranno essere utilizzati per coprire le eventuali sofferenze di tutte le imprese garantite dal Confidi delle province di [.....], anche se inizialmente non sostenute dal contributo della Camera di Commercio, nel rispetto del principio del *pari passu* (evitando quindi qualsiasi discriminazione fra imprese che si trovino nelle stesse

condizioni e assicurando che le perdite siano sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal mutuatario);

tanto premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

ATTIVITA' DEL CONFIDI

2.1 Garanzie senza elementi di aiuto

Relativamente alle risorse pubbliche di cui alla presente convenzione, il CONFIDI s'impegna a:

- i) utilizzare la totalità di detti contributi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse, unicamente per la prestazione di garanzie, escludendo qualsiasi altro tipo di destinazione; in particolare le risorse di provenienza pubblica non potranno essere utilizzate per finanziare le spese di ordinaria amministrazione del Confidi; compensare eventualmente le sole spese vive sostenute in qualità di soggetto veicolo. Nel caso in cui il soggetto veicolo-intermediario finanziario trattenga, oltre alle spese vive, eventuali sovracompensazioni ulteriori, il Confidi si impegna a rispettare il massimale di riferimento stabilito dal Regime De minimis, rilasciando apposita dichiarazione;
- ii) svolgere l'attività perseguendo unicamente lo scopo mutualistico e di assistenza fra i soci;
- iii) tenere una contabilità separata per le operazioni la cui esecuzione è assistita da fondi camerati.

Per la concessione di garanzie assistite dal contributo camerale, il CONFIDI si impegna inoltre a verificare il rispetto di quanto prescritto dalla citata Comunicazione.

La garanzia assistita da fondi camerati sarà quindi prestata alle seguenti condizioni:

- a. l'impresa mutuataria non si trova in difficoltà finanziarie;
- b. la garanzia sarà concessa per un'operazione finanziaria specifica, circoscritta ad un importo massimo fisso e per un periodo di tempo determinato;
- c. in nessun caso assisterà – da sola o congiuntamente ad altre garanzie concesse con fondi pubblici - più dell'80% del prestito o di qualsiasi altro tipo di obbligazione pecuniaria, come precisato nel successivo paragrafo 2.1 "*Concessione di garanzie con elementi di aiuto*";
- d. per la garanzia viene pagato un prezzo di mercato basato su una valutazione realistica del rischio¹: in particolare, in caso di garanzia prestata a PMI, il prezzo sarà conforme alle indicazioni contenute nella citata Comunicazione (par. 3.3), e comunque non inferiore allo 0,4% del finanziamento garantito.²
- e. l'adeguatezza del livello dei premi verrà rivista almeno una volta all'anno;
- f. i premi dovranno coprire i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia nonché le spese amministrative e prevederanno una remunerazione annua adeguata;
- g. sono previste le condizioni alle quali saranno concesse le future garanzie;

¹ Le condizioni di cui a questa lettera d), nonché alle successive e), f), si presume siano rispettate se sono utilizzati i premi annui minimi precisati nella Comunicazione, tabella del par. 3.3, rettificata in GUUE C 244 del 25 settembre 2008.

² Come deroga a favore delle PMI (Comunicazione, par. 3.5), la Commissione ammette anche un premio annuo unico per tutti i mutuatari di un regime, purché l'importo garantito non superi € 2.5 milioni per impresa, e purché siano rispettate le condizioni di cui al par. 3.4 della Comunicazione; la Commissione ammette altresì il metodo di calcolo dell'elemento d'aiuto nelle garanzie a favore delle PMI notificato dal Ministero Sviluppo Economico come aiuto n. N 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

- h. l'attivazione della garanzia sarà contrattualmente subordinata a condizioni specifiche in base alle quali il CONFIDI, per il recupero dell'importo pagato nei confronti del debitore inadempiente, farà ricorso a ogni mezzo legale disponibile fino a giungere alla dichiarazione obbligatoria di fallimento o di procedure analoghe, ove la rilevante disciplina fallimentare lo consenta.

2.2. Concessione di garanzie con elementi di aiuto

La garanzia assistita da fondi camerati potrà essere prestata non solo al costo di mercato ma anche a condizioni agevolate. In tale seconda ipotesi l'aiuto concesso all'impresa beneficiaria dovrà essere compatibile con la relativa disciplina comunitaria.

Per verificare il rispetto della soglia dell'80% di cui alla lettera c) del punto 2.1, vanno sommate tutte le garanzie pubbliche relative allo specifico prestito o obbligazione finanziaria in essere.

Quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce nel tempo, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente, in modo che in ogni momento l'insieme delle garanzie pubbliche non copra più dell'80% del prestito o dell'obbligazione finanziaria in essere.

In caso di escussione della garanzia, le risorse pubbliche utilizzate per coprire la perdita non possono in totale (*i.e.* sommando anche eventuali controgaranzie) superare l'80%;

In generale, il CONFIDI s'impegna a rispettare la vigente normativa UE e ad attenersi rigorosamente alle condizioni che seguono.

A) Per la concessione di garanzie agevolate in esenzione dall'obbligo di notifica previsto dall'art. 108 del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria).

Si precisa che l'esenzione di cui al Regolamento generale è limitata (i) agli aiuti a finalità regionale, (ii) agli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti, (iii) aiuti per la tutela dell'ambiente, (iv) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (v) aiuti alla formazione, (vi) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità, (vii) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, (viii) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, (ix) aiuti per le infrastrutture a banda larga, (x) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, (xi) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, (xii) aiuti per le infrastrutture locali (xiii) aiuti per gli aeroporti regionali, (xiv) aiuti per i porti marittimi, (xv) aiuti per i porti interni. Il calcolo dell'ammontare complessivo dell'aiuto per la verifica del rispetto dei massimali indicati dal suddetto Regolamento 651/2014 sarà svolto seguendo i criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione.

Si sottolinea inoltre che l'esenzione prevista dal citato regolamento non si applica in tutti quei casi che sono elencati all'articolo 1 del Regolamento generale.

B) Con le esclusioni indicate al secondo paragrafo di questa lettera B), per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis generale, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Si sottolinea in particolare che l'esenzione prevista dal citato regolamento non si applica agli aiuti concessi alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle imprese di produzione primaria agricola ai sensi dell'Allegato I del TFUE, alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari, agli aiuti per attività collegate all'esportazione ovvero agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti d'importazione, aiuti per acquisto di veicoli per trasporto di merci su strada per conto di terzi.

L'ammontare complessivo dell'aiuto concesso all'impresa unica beneficiaria sarà calcolato seguendo i criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione e il Confidi dovrà farsi rilasciare dal beneficiario una dichiarazione *de minimis* sul rispetto del tetto di euro 200.000³ di aiuti ricevuti ai sensi di qualsiasi regolamento *de minimis* nel corso dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi finanziari precedenti.

C) Per la concessione di garanzie agevolate in regime *de minimis* relativamente all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ad imprese attive nel settore della produzione agricola ai sensi dell'allegato I del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1408/2013 (come modificato dal reg. 316/2019).

L'ammontare complessivo dell'aiuto concesso all'impresa unica beneficiaria sarà calcolato seguendo i criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione e il Confidi dovrà farsi rilasciare dal beneficiario una dichiarazione *de minimis* relativa a qualsiasi aiuto *de minimis* ricevuto durante l'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti dalla quale si evinca il rispetto di tutte le condizioni stabilite dal Regolamento 1408/2013.

D) Relativamente ad aiuti concessi nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per la concessione di garanzie agevolate in esenzione dall'obbligo di notifica previsto dall'art. 108 del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 702/2014.

L'esenzione è inoltre limitata alle categorie di aiuto previste nel citato Regolamento 702/2014 nei limiti e alle condizioni dettate da detto regolamento. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione per la verifica del rispetto dei massimali indicati dal suddetto Regolamento 702/2014 verrà svolto avendo riguardo ai criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione.

E) Relativamente ad aiuti concessi a PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, per la concessione di garanzie agevolate in esenzione dall'obbligo di notifica previsto dall'art. 108 del TFUE, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1388/14.

L'esenzione è inoltre limitata alle categorie di aiuto previste nel citato Regolamento 1388/14 nei limiti e alle condizioni dettate da detto regolamento. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione per la verifica del rispetto dei massimali indicati dal suddetto Regolamento 1388/14 verrà calcolato avendo riguardo ai criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione.

³ 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

F) Per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis relativamente all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ad imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la modalità da seguire sarà quella del rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 717/2014.

L'ammontare complessivo dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria sarà calcolato seguendo i criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione e il Confidi dovrà farsi rilasciare dal beneficiario una dichiarazione *de minimis* relativa a qualsiasi aiuto *de minimis* ricevuto durante l'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti dalla quale si evinca il rispetto di tutte le condizioni stabilite dal Regolamento 717/2014.

Se necessario, il CONFIDI adeguerà le proprie regole operative e gestionali, nonché le proprie procedure finalizzate al rilascio delle garanzie, adottando le necessarie misure organizzative e regolamentari.

ART. 3

ATTIVITA' DI VERIFICA

Al fine di attestare il rispetto delle condizioni di cui sopra, il CONFIDI dà sin d'ora il proprio assenso affinché l'Ente erogante il contributo possa verificare presso i competenti Uffici del Confidi il rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione, impegnandosi altresì a fornire la necessaria cooperazione ed assistenza.

Il CONFIDI si impegna inoltre a trasmettere con cadenza trimestrale all'Ente erogante una lista in formato elettronico delle imprese beneficiarie di eventuali aiuti specificando per ciascuna impresa (i) l'importo degli aiuti erogati e (ii) la base giuridica ai sensi della quale tali aiuti sono stati erogati (*i.e.* Reg. (UE) 651/2014, Reg. (UE) 1407/2013, Reg. (UE) 1408/2013, Reg. (UE) 702/2014, Reg. (UE) 1388/2014, Reg. (UE) 717/2014). In difetto di trasmissione della lista nei tempi suindicati, si riterrà che il Confidi non abbia concesso garanzie contenenti elementi di aiuto.

Su richiesta dell'Ente erogante, il CONFIDI trasmetterà eventuali dichiarazioni *de minimis* ricevute.

Il CONFIDI si impegna, altresì, a rendicontare le posizioni garantite alle imprese delle province di [...] grazie al contributo della Camera di Commercio entro un anno dall'erogazione del contributo, trasmettendo alla Camera di Commercio l'elenco dei nuovi affidamenti alle imprese delle province di, indicando gli importi e le percentuali delle garanzie sostenute con il contributo della Camera di Commercio.

ART. 4

INSERIMENTO DATI NEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI

Relativamente agli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) ex art 52 della legge n. 234/2012 e relativi decreti attuativi⁴, in caso di garanzie con elementi di aiuto, spetta alla Camera di Commercio, quale Amministrazione responsabile, la registrazione della misura nel RNA. Tuttavia, posto che gli aiuti in questione passano attraverso il veicolo del Confidi, alla voce "Ufficio gestore" del RNA, la Camera inserisce il nominativo del Confidi e i dati relativi a questo. Il sistema, in automatico, invia al Confidi una mail contenente gli

⁴ Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento è in vigore dal 12 agosto 2017. E' stato inoltre pubblicato il decreto tecnico del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici (https://bdaregistro.incentivialeimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/il_quadro_normativo_nazionale).

accrediti con i quali il Confidi deve entrare nel sistema e inserire, nel caso di concessione di garanzie con elementi di aiuto, i dati relativi agli aiuti individuali erogati.

.....il.....

CAMERA DI COMMERCIO

CONFIDI
